



COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO CANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27/09/2022

INDICE

Art. 1 – Oggetto, finalità e principi generali del regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 – Individuazione delle Aree

Art. 4 – Ambito di Applicazione

Art. 5 – Apertura dell'Area

Art. 6 – Oneri e Obblighi del Comune

Art. 7 – Convenzioni/accordi per la gestione dell'area

Art. 8 – Oneri e Obblighi per i fruitori

Art. 9 – Disposizioni di carattere generale

Art 10 – Attività di vigilanza

Art 11 – Sanzioni

Art 12 – Entrata in Vigore

Art. 1 – Oggetto, finalità e principi generali del regolamento

Nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle vigenti leggi, il Comune di Maserada sul Piave favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali da affezione, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità, ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.

Il Comune riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità, della socializzazione e delle attività all'aria aperta, incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 19 giugno 2014, modifica della legge regionale del 28 dicembre 1993 n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni, il cui art. 3 di modifica dell'art. 18 bis. C 3 e c. 4 riporta:

"I comuni possono, nell'ambito dei giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediate appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi all'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante e alle strutture presenti".

Art. 2 – Definizioni

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso esclusivamente ai cani non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/conduuttori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Possessore/conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani nell'area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 – Individuazione delle Aree

Le aree di sgambamento, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale, saranno individuate, debitamente attrezzate e indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

Art. 4 – Ambito di Applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

Art. 5 – Apertura dell'Area

Gli orari di apertura e chiusura dell'area di sgambamento verranno definiti con apposito provvedimento del Comune e resi noti mediante cartellonistica esposta all'ingresso dell'area.

Art. 6 – Oneri e Obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia, cura e potatura delle alberature e delle siepi, e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.
2. All'esterno dell'area il Comune posizionerà specifici cartelli informativi, per il rispetto delle regole di accesso e dei divieti.
3. Il Comune si riserva la facoltà di escludere dall'accesso all'area di sgambatura coloro i quali violino quanto previsto dall'art. 8.
4. Il Comune si riserva la facoltà di svolgere, all'interno dell'area, manifestazioni in deroga al presente Regolamento.

Art. 7 – Convenzioni/accordi per la gestione dell'area

L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a dare attuazione ad accordi di collaborazione con associazioni cinofile e/o animaliste e/o di volontariato e/o privati cittadini, per la gestione e manutenzione delle aree di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

In tali casi l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale che potrà altresì concedere deroghe ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

Art. 8 – Oneri e Obblighi per i fruitori

All'interno delle "aree di sgambamento cani" devono essere rispettate le seguenti norme di accesso e utilizzo, igieniche e comportamentali:

1. L'accesso all'area di sgambamento è riservato ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
2. A norma delle leggi vigenti, gli animali che accedono alle aree dedicate allo sgambamento devono essere in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con la registrazione e identificazione con microchip.
3. L'accesso è consentito ai soli cani in regola con le vaccinazioni.
4. Non è consentito l'accesso ai cani che hanno meno di 3 mesi di vita, alle femmine in fase di proestro ed estro, ed ai cani affetti da malattie contagiose.
5. Il proprietario/conduuttore deve vigilare costantemente ed essere in grado di gestire correttamente il proprio cane in modo da assicurare che abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza temporanea con persone e animali presenti nell'area e di intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.
6. Il proprietario/conduuttore per accedere all'area di sgambamento deve portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, rigida o morbida, da utilizzare ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) presenti o su richiesta delle Autorità competenti.
7. Il proprietario/conduuttore ha l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità
8. I cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio purché sotto costante controllo del proprietario/conduuttore e purché non si verifichino incompatibilità comportamentali tra i vari cani.
9. Ogni proprietario/conduuttore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di mezz'ora nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare, in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini, anche a chi non vuole/può accedere all'area se presenti altri cani.
10. In accordo unanime tra proprietari/conduuttori, possono essere introdotti contemporaneamente nell'area un massimo di 8 cani tra loro compatibili.
11. Ai proprietari/conduuttori di cani è fatto obbligo entrando e uscendo dalle aree di sgambatura di chiudere tempestivamente i cancelli e di mantenerli chiusi durante la permanenza.

12. L'igiene dell'area è affidata ai proprietari/conduuttori. È fatto pertanto obbligo di:
 - essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta di deiezioni solide;
 - raccogliere immediatamente le deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
 - non lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto.
13. È vietato danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti nell'area.
14. È vietato introdurre nell'area qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., con esclusione di quelli autorizzati dal comune.
15. I minori di 14 anni possono entrare nell'area se accompagnati da un adulto che ne assuma la responsabilità.
16. All'interno dell'area non è consentito somministrare cibo ai cani e/o lasciarne avanzi. È altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
17. Sono vietati giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
18. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
19. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale (Ufficio tecnico e Polizia Locale) della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
20. È vietata qualsiasi attività di addestramento intesa ad aumentare l'aggressività del cane. Tale divieto potrà essere sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad associazioni (es. associazioni cinofile o animaliste), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche tipo pet therapy o attività di interazione uomo/animale.

Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 12, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Art 9 – Disposizioni di carattere generale

1. E' consigliato al proprietario/conduuttore di garantirsi con apposita polizza assicurativa da eventuali danni che il proprio cane dovesse arrecare ad altri cani, persone o cose.
2. I cani non devono essere tenuti in braccio all'interno dell'area.
3. Evitare la compresenza di cani liberi e cani a guinzaglio.
4. A chi si appresta ad entrare si consiglia di lasciare il tempo ai conduuttori di richiamare i propri animali.
5. Non permettere a più cani di precipitarsi verso il nuovo entrato, anche se conosciuto, sorvegliando i rituali d'incontro.
6. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun proprietario/conduuttore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere col proprio cane in relazione al sesso, alle dimensioni e alle

caratteristiche comportamentali dei cani già presenti nell'area al fine di non inficiare la funzione dell'area.

Art 10 – Attività di vigilanza e sanzioni

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Servizio di Polizia locale.

Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art 11 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge e nel vigente regolamento comunale per la detenzione dei cani, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 12 – Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale, secondo le disposizioni statutarie vigenti.